

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Repertorio n. 57489

Raccolta n.20368

**COSTITUZIONE DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno undici novembre duemilaundici in Novi Ligure Via Garibaldi civico numero novantuno, Scala "A", interno due.

Innanzi a me Dottor Franco Borghero, Notaio in Novi Ligure, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, sono presenti i Signori :

1) D'ASCENZI MAURO, nato a VALENTANO (VT) il 12 gennaio 1956, domiciliato per la carica in Novi Ligure (AL) Corso Italia n. 49, codice fiscale DSCMRA56A12L569X, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di Consigliere - Amministratore Delegato della Societa':

"ACOS S.P.A", con sede in Novi Ligure, Corso Italia n. 49, con capitale sociale di Euro 17.075.864,00 (diciassette milioni settantacinquemila ottocentesessantaquattro virgola zero zero), interamente versato, Titolare del Codice Fiscale numero 01681950067, corrispondente al numero di iscrizione al Registro Imprese di Alessandria, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Alessandria al Numero 177353 del REA, Societa' di Nazionalita' Italiana

a quanto infra autorizzato in forza di Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 4 novembre 2011 che per estratto autentico dalle pagine 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione, eseguito da me Notaio in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa rinuncia fattane dai Signori Comparesenti.

2) RISSO VITTORIO NATALE nato a Carrosio (AL) il 23 dicembre 1956 residente ad Arquata Scrivia (AL) – Frazione Sottovalle , Cascina San Martino

Codice Fiscale. RSSVTR56T23B840B.

Detti Comparesenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita con unico Socio la Societa' "ACOS S.P.A." una società a responsabilità, sotto la denominazione:

"ACOS RETI GAS S.R.L."

2) La società ha sede in Novi Ligure (AL).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le parti dichiarano che l'indirizzo attuale è in Corso Italia n. 49.

3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030.

4) La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di *distribuzione del gas naturale* che comprende le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali di cui abbia la disponibilità, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese le opera-

zioni fisiche di attivazione di nuove utenze, sospensione, riattivazione e distacco;

- attività di *misura del gas naturale* che comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici;

- attività di *distribuzione, misura e vendita di altri gas distribuiti a mezzo di reti locali* che comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata;

- le *attività diverse* che comprendono, in via residuale, tutte le attività diverse da quelle elencate precedentemente, purché consentite, inclusi i servizi prestati ad altre imprese ed enti, inclusi quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica.

Le predette attività sono svolte secondo le regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nel settore del gas naturale, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

In particolare, potrà assumere e concedere rappresentanze e mandati, nonché interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere a favore di terzi.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

5) Il capitale sociale è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) integralmente sottoscritto dall'unico Socio società "ACOS S.P.A"

6) La Società "ACOS S.P.A." dichiara di aver versato presso la

Cassa di Risparmio di Alessandria – Agenzia 040 di Novi Ligure la somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) corrispondente al 100% (cento per cento) dei conferimenti in denaro a sensi dell'Articolo 2464 del Codice Civile come da ricevuta della Banca suddetta in data 11 novembre 2011 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa rinuncia fattane dai Signori Comparenti.

7) Ad Amministratore Unico viene nominato il come sopra comparsa Signor RISSO VITTORIO NATALE che resterà in carica fino a revoca o dimissioni il quale accetta la carica dichiarando l'insussistenza di alcuna causa di ineleggibilità e/o decadenza a sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile.

8) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2012.

9) Le norme che regoleranno la vita della Società sono contenute nello Statuto Sociale che si allega a quest'atto sotto la lettera "C", previa vidimazione dei Comparenti e di me Notaio onde farne parte integrante e sostanziale.

10) La Societa' "ACOS S.P.A." dichiara di autorizzare il Signor RISSO VITTORIO NATALE a ritirare da la somma di Euro 10.000,00 corrispondente all'importo dell'effettuato versamento del 100% (cento per cento), non appena saranno ultimate le formalità per la legale costituzione della Società lasciandone quietanza liberatoria.

11) Le spese di quest'atto e conseguenti sono a carico della Società.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione della Società e poste a carico della stessa ammontano a Euro 2.270,00 (duemiladuecentosettanta virgola zero zero).

Le Parti, previamente informate ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me Notaio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto e l'ho letto, unitamente all'allegato statuto, ai Signori Comparenti i quali, a seguito di mia domanda, dichiarano di riconoscerlo pienamente conforme alla loro volontà e, approvatolo, essendo le ore tredici con me Notaio lo sottoscrivono in questi due fogli di cui consta scritti in parte a macchina con nastro dattilografico ad inchiostrazione indeleibile da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio per pagine sei fino a questo punto.

F.to MAURO D'ASCENZI

F.to VITTORIO NATALE RISSO

F.to FRANCO BORGHERO- Notaio



D 1 09 348243 693 B

ACOS S.p.A. AL NUMERO 2368 DI MAGGIORE

Novi Ligure - Corso Italia n. 49

**Verbale dell'adunanza
del Consiglio di Amministrazione in data 04.11.2011**

L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di novembre, alle ore dieci, presso il fabbricato tecnologico sito presso il Parco Acquedottistico in loc. Bettola di Novi – Novi Ligure, si riunisce, nelle prescritte forme di Legge, il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

ROSSI ROBERTO

- Presidente

D'ASCENZI MAURO

- Consigliere Amministratore Delegato

REPPETTI PAOLO

- Consigliere Vice Presidente

ANDREOTTI ANTONIO

- Consigliere

VILLANI LUIGI GIUSEPPE

- Consigliere

STAIDI RENATO

- Consigliere

BUTTI ALESSIO

- Consigliere

dei quali sono assenti giustificati i Consiglieri:

I Consiglieri VILLANI LUIGI GIUSEPPE e ANDREOTTI ANTONIO, sono presenti con collegamento telefonico.

Sono altresì presenti i membri del Collegio Sindacale:

Gasti Marco	-	Sindaco Effettivo - PRESIDENTE
Picollo Luca	-	Sindaco Effettivo

Assente giustificato il Sindaco Effettivo Pollio Marcello

Assiste il Dott. Daglio Riccardo - Direttore Amministrativo e Affari Societari ACOS S.p.A., e il Condirettore Generale Ing. Vittorio Risso ed il Dott. Barile Gioachino, in qualità di Responsabile ottimizzazione processi aziendali.

Il dott. Roberto Rossi, in qualità di Presidente, dà atto che, a norma dell'art. 21 dello Statuto Sociale, il Consiglio è stato regolarmente convocato, constata la sussistenza del numero legale degli intervenuti e dichiara aperta la seduta.

Quindi invita il Consiglio a dare inizio ai lavori e nel corso dell'espletamento degli stessi, si procede ad esaminare gli argomenti che seguono:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbali riunione precedente

2. SERVIZIO GAS:

2.1 Varie ed eventuali.

3. GRUPPO ACOS:

3.1 Stato di attuazione del processo di riorganizzazione aziendale e contestuali determinazioni;

3.2 Varie ed eventuali;

4. SERVIZI AZIENDALI:

4.1 PERSONALE: Provvedimenti in materia di personale;

4.2 ALTRI SERVIZI AZIENDALI: varie ed eventuali;

5. Comunicazioni del Presidente

6. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato

7. Varie ed eventuali.

Il Dott. Daglio Riccardo, da lettura del Verbale precedente, di cui al punto:

1. dell'Ordine del Giorno

Il Consiglio, avendolo ritenuto rispondente ai pareri espressi e alle decisioni adottate lo approva all'unanimità, con l'astensione dei Consiglieri assenti nella riunione precedente.

Nel corso della riunione vengono adottati i seguenti provvedimenti:

2. SERVIZIO GAS

2.1 Varie ed eventuali

L'Amministratore Delegato illustra il contenuto della Delibera AEEG ARG n. 99/11, in forza della quale qualora la società di vendita abbia rescisso per giusta causa, il contratto di fornitura con il cliente e la società di distribuzione non sia in grado di interrompere l'erogazione di gas, l'onere della fornitura spetta alla società di distribuzione, analogamente

144


qualora il cliente finale rimanga senza società di vendita è la distribuzione obbligata ad assicurare la fornitura.

Il relatore mette in evidenza le palesi incongruenze giuridiche del provvedimento, in particolare:

- La traslazione del rischio d'impresa sulla società di distribuzione;
- Il contrasto con i dettami della separazione funzionale voluti dalla stessa Autorità con la delibera n. 11/07;
- I notevolissimi costi di start up e gestionali per dotare le aziende di distribuzione di idoneo hardware e software funzionale alla fatturazione dei clienti finali, oltre all'assunzione di personale dedicato, costi non remunerati dalla tariffa di distribuzione.

Pertanto posto che le società di distribuzione del Gruppo IREN impugneranno il provvedimento, proponendo la sospensiva ed il successivo annullamento del provvedimento amministrativo, ritiene opportuno che anche ACOS s.p.a. vi aderisca.

Il Consiglio incarica l'Amministratore Delegato di porre in essere tutte le azioni necessarie che riterrà più opportune per ottenere l'annullamento della delibera in oggetto, insieme alle iniziative promosse da tutto il gruppo Iren.

Il Consiglio chiede inoltre di essere tenuto costantemente informato della vicenda.

Gara Gas - Comune di Carpeneto:

La gara che ha svolto il Comune era legittima, nel senso che è stata sanata dal provvedimento normativo n. 93/11, tuttavia non si comprende la ragione per la quale la stazione appaltante, una volta ricevuti da ACOS s.p.a. i dati sulla rete di distribuzione (n. effettivo di PDR, schemi cartografici, pressione della rete...), trasmessi dalla società in ossequio al citato disposto normativo, non sia stato conseguentemente, aggiornato il bando, ovvero risulta prolungata dal Comune la scadenza di presentazione delle offerte, in modo autonomo e comunque antecedente rispetto alla comunicazione aziendale effettuata.

Pertanto si è ritenuto opportuno proporre opposizione all'aggiudicazione della gara, ancorché provvisoria, che ha visto la partecipazione di un solo concorrente. Inoltre si rileva che almeno due società di distribuzione hanno attivato una richiesta di accesso agli atti per verificare la correttezza alla norma del comportamento tenuto dalla stazione appaltante nello svolgimento della gara.

Si rileva come il bando esponga un prezzo a carico del gestore subentrante pari ad euro 440.000,00 quale valore residuo delle reti ACOS, giudicato congruo e comunque vincolante fra le parti, in quanto inderogabile elemento negoziale tra l'ente locale e il gestore subentrante medesimo. Previo supporto legale ACOS ha prodotto istanza di revisione della procedura di gara, indirizzata al Responsabile del procedimento del Comune di Carpeneto e basata sui seguenti presupposti oggettivi:

- la stazione appaltante, pur avendo ricevuto da ACOS s.p.a. coerentemente alla normativa vigente, i dati tecnici afferenti la rete di distribuzione del Comune, non ha proceduto alla revisione del Bando di gara, mantenendone la mendace impostazione originaria; ne consegue che:
 - a. i PDR reali sono inferiori a quelli dichiarati nel Bando;
 - b. la stazione appaltante, da sempre, ha sostenuto l'autonomia tecnica dell'impianto, essendo al contrario interconnesso con altre reti.

- le società completamente pubbliche non possono partecipare a gare al di fuori del loro territorio (le Miste attualmente possono), si veda al proposito un recente orientamento del Consiglio di Stato.

Il Consigliere Staiti, in qualità di Gestore Indipendente, domanda se sia in conflitto con la discussione; il Dott. Daglio specifica che le azioni sono state intraprese proprio da ACOS S.p.A., proprio a tutela delle prerogative del Gestore stesso..

Si procede ad esaminare il punto:

3. GRUPPO ACOS

3.1 Stato di attuazione del processo di riorganizzazione aziendale e contestuali determinazioni

a. Società delle reti di distribuzione gas

Onde argomentare opportunamente quanto iscritto al presente punto dell'Ordine del Giorno il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, affinché possa illustrare al Consiglio il piano di riorganizzazione societaria del Gruppo, informando da subito, del proficuo incontro, ancorché informale, con le Rappresentanze Sindacali Unitarie interne, sull'esecutività del progetto aziendale. Evidenzia come lo stesso sia condiviso dai Consigli di Amministrazione delle società controllate, attraverso l'assunzione di idonee determinazioni.

Passa, quindi, nel dettagliare le diverse fasi del processo di riorganizzazione. L'operazione maggiormente rilevante è lo scorporo del ramo di azienda funzionale all'esercizio del servizio di distribuzione del gas , in capo ad ACOS s.p.a., ad una costituenda società di scopo secondo il seguente iter amministrativo:

1. Costituzione, con tempistiche ravvicinate, anche dettate dai ventilati provvedimenti di politica economica a livello nazionale, di una nuova società, integralmente partecipata da ACOS s.p.a., avente ad oggetto:
 - attività di distribuzione del gas naturale che comprende le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali di cui abbia la disponibilità, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese le operazioni fisiche di attivazione di nuove utenze, sospensione, riattivazione e distacco;
 - attività di misura del gas naturale che comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici;
 - attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas distribuiti a mezzo di reti locali che comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata;
 - le attività diverse che comprendono, in via residuale, tutte le attività diverse da quelle elencate precedentemente, purché consentite, incluse i servizi prestati ad altre imprese ed enti, inclusi quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica.

146

Le predette attività sono svolte secondo le regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nel settore del gas naturale, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. In particolare, potrà assumere e concedere rappresentanze e mandati, nonché interessi e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere a favore di terzi.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

2. Entro il 31 dicembre 2011, scorporo del ramo d'azienda di distribuzione del gas naturale, includendo nel ramo anche la proprietà delle reti di distribuzione. Considerato il combinato disposto di cui agli artt. 2112, 2556-2560 del codice civile, necessità della perizia che stabilisca i valori da iscrivere nella nuova società cui sarà conferito il ramo d'azienda, utilizzabile, immediatamente, qualora elaborata con tempistiche compatibili al crono programma prefissato e tale da garantire alla nuova compagine sociale, l'effettiva rappresentazione patrimoniale del complesso di beni aziendali apportati, secondo le determinazioni peritali eseguite.


Diversamente, l'Amministratore Delegato, constatata la necessità che la costituenda compagine societaria possa comunque operare dal 1° gennaio 2012, nelle more dei risultati definitivi della valutazione peritale e dell'armonizzazione del valore residuo contabile degli impianti e delle reti rispetto al corrispondente valore a base di gara d'Ambito Territoriale per la concessione del servizio di distribuzione, ritiene opportuno, inizialmente, il conferimento a valori contabili di libro *a saldi aperti*, adottando una stima prudenziale in sede di costituzione e prevedendo l'applicazione dell'art. 2343, cod. civ. in forza del quale, l'amministratore della controllata procederà alla revisione della stima, possibilmente entro termini più brevi dei 180 giorni previsti da tale norma di legge, anche al rialzo.

Quindi, contestualmente all'attività di stima del perito, si ritiene opportuno procedere alla condivisione, con le Amministrazioni locali nei cui territori ACOS s.p.a. gestisce il servizio di distribuzione del gas, di un percorso congiunto di modifica delle Convenzioni relativamente alla determinazione del valore residuo della rete.

In tal caso, la metodologia di esecuzione della perizia non dovrebbe prescindere dalle determinazioni assunte in capo agli Enti locali finalizzate alla revisione della determinazione del valore residuo delle reti convenzionalmente disciplinato, introducendo opportuna *pattuizione negoziale* affinché la quantificazione del degrado fisico degli impianti e delle reti avvenga secondo la metodica di cui al Regolamento criteri, in luogo di quanto attualmente riportato dalle Convenzioni.

Pertanto, è auspicabile che la perizia di conferimento delle reti del gas possa avvenire in base al Valore Industriale Residuo, calcolato utilizzando i criteri indicati nello schema del Regolamento Tipo. Infatti i criteri indicati dalla Legge e specificati






nell'emendando Regolamento tipo permettono di calcolare in modo corretto il valore reale ed effettivo della rete di distribuzione del gas.

Allo scopo di preservare l'economicità della gestione, il relatore ritiene opportuno presidiare la conduzione della società attraverso l'adozione dell' Amministratore Unico individuato tra le figure dirigenziali aziendali affinché ciò non comporti oneri aggiuntivi rispetto alla situazione attuale. Di seguito, illustra i possibili vantaggi per le Amministrazioni comunali, originati dal processo sopra illustrato:

- a) In primo luogo, esso accresce il valore della quota di remunerazione del capitale investito che spetterà ai Comuni dopo la gara d'ambito. Infatti, il gestore dell'ambito dovrà versare ad ogni Comune una percentuale fino al 5% del valore della rete situata in ciascun territorio comunale (art. 8, comma 4, schema del Regolamento tipo). Di conseguenza, l'ammontare dell'importo annuale spettante al Comune aumenterà in proporzione al Valore Industriale Residuo.
- b) In secondo luogo, l'attribuzione alla rete gas di proprietà di ACOS Spa del suo valore effettivo, calcolato secondo il Valore Industriale Residuo, determinerà un incremento del valore della partecipazione azionaria dell'Ente nella stessa ACOS Spa.

Il Consiglio, valutata la relazione dell'Amministratore Delegato, riconoscendone la lungimiranza, sempre determinante, nelle scelte strategiche effettuate in passato che hanno portato il Gruppo a risultati largamente superiori ad ogni aspettativa, preso atto dell'orientamento favorevole espresso dal Collegio Sindacale, fa proprio l'iter connesso al processo di razionalizzazione del servizio di distribuzione così come evidenziato nel presente dispositivo, pertanto, all'unanimità DELIBERA di:

1. procedere allo scorporo del ramo d'azienda secondo quanto in premessa specificato, onde procedere al conferimento dello stesso nella costituenda società delle reti;
2. conferire mandato all'Amministratore Delegato, per l'opportuna individuazione del perito per la valutazione del ramo d'azienda connesso al servizio di distribuzione, con particolare riferimento al valore delle reti ed impianti gas;
3. conferire ampio mandato all'Amministratore Delegato, in qualità di Legale rappresentante della società, di procedere alla costituzione della società di distribuzione del gas, secondo le modalità in premessa esplicitate;
3. conferire mandato al sig. D'Ascenzi affinché valuti le azioni istituzionali da attivare presso gli Enti Locali utili all'armonizzazione (revisione) delle Convenzioni onde pervenire alla corretta determinazione del Valore Industriale Residuo (VIR), calcolato utilizzando i criteri indicati nello schema del Regolamento Tipo, idonei all'equa quantificazione del valore reale ed effettivo della rete di distribuzione del gas.
4. d'incaricare l'Amministratore Delegato della redazione di una nota da indirizzarsi agli enti locali soci ed ai Sindaci dei Comuni nei cui territori ACOS Gestisce il servizio di distribuzione nonché al Socio industriale, in cui sia illustrato il processo di riorganizzazione societaria come in premessa evidenziato e le opportunità di natura economica e patrimoniali ad appannaggio dei Comuni;
5. di convocare a cura dell'Amministratore Delegato, entro fine anno, l'Assemblea sociale avente ad oggetto: "Processo di riorganizzazione societaria del Gruppo ACOS – Determinazioni"



Si procede ad esaminare il punto:

3. GRUPPO ACOS

3.2 Varie ed eventuali

L'Amministratore Delegato procede informa sull'andamento delle Società controllate e partecipate, che presentano una situazione gestionale positiva. Permangono i problemi di accesso al credito per la controllata Gestione Acqua s.p.a., obbligata a ridurre l'intensità degli investimenti, attualmente finanziati, nelle more della disponibilità di fondi a medio termine con la liquidità corrente. Ricorda che la società ha un'eccedenza d'infrastrutture realizzate rispetto al Piano d'ambito.

La situazione deve essere affrontata con celerità, evitando però di accendere mutui a interessi tassi attualmente assai onerosi per la società controllata; comunque l'andamento operativo di Gestione Acqua risulta buono nel complesso.

Gestione Ambiente presenta un processo di integrazione con i Tortonesi appena iniziato. Evidenzia le persistenti difficoltà finanziarie dei Comuni serviti dalla società, con particolare riferimento all'area tortonese. Auspica quanto prima, anche alla luce della normativa vigente si pervenga ad un raggruppamento societario della filiera dei servizi ambientali, tenuto conto che la marginalità è allocata nel trattamento del rifiuto: gli enti locali coinvolti si sono detti interessati all'iniziativa.

Si procede ad esaminare il punto:

4. SERVIZI AZIENDALI:

4.1 PERSONALE: Provvedimenti in materia di personale

Il presidente lascia la parola al Direttore Amministrativo affinché possa relazionare sul presente punto. Il relatore informa della sostituzione per maternità della dipendente Marzia Persi, con la signora Cozza Emanuela, attualmente lavoratrice interinale che ha dimostrato buone capacità operative. Inoltre tenuto conto del parere del dott. Barile in qualità di Responsabile dell'ottimizzazione dei processi aziendali, si propone l'assunzione a tempo indeterminato, tempo pieno, del dipendente Mascia Daniele, con il medesimo livello contrattuale. Il Consiglio prende atto positivamente della relazione incaricando il Direttore Amministrativo di finalizzare le assunzioni.

5. Comunicazioni del Presidente

6. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato informa dell'Assemblea dei Soci ConfServizi Piemonte per il giorno 5 dicembre 2011 a Torino. Si tratta di un appuntamento istituzionale a cui è opportuno partecipino il Presidente ed il Vice presidente il 5.12.2011. Analogamente all'Assemblea Federutility in Roma del 12 dicembre 2011 parteciperanno i medesimi.

Partecipano il Presidente, il Vicepresidente

Non essendoci null'altro da discutere né deliberare la riunione termina alle ore 11.15 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr. Rossi Roberto

IL SEGRETARIO

Dr. D'Aglio Riccardo





Numero 57488 del Repertorio Notarile

Certifico io sottoscritto Dottor Franco Borghero, Notaio in Novi Ligure, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, che la presente copia fotostatica, che si compone di numero 5 fogli oltre al presente, è in conformità all'originale esistente alle pagine numero 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 del Libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società:

- "ACOS S.P.A." con sede in Novi Ligure (AL), Corso Italia n. 49, titolare del Codice Fiscale - Partita Iva Numero 01681950067.

Novi Ligure, undici novembre duemilaundici.

A large, stylized handwritten signature is overlaid on a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTARILE DI NOVI LIGURE', 'BORGHERO', 'ALDO', and 'NOTARIALE'.

ALLEGATO R AL NUMERO 20368 BY MAGGIORE



Cassa di Risparmio di Alessandria

SOCIETA' COSTITUENTE

- RICHIESTA DI VERSAMENTO DEL 25% DEL CAPITALE
 RICHIESTA DI VERSAMENTO INTEGRALE DEL CAPITALE

Agenzia 00040

data 11/11/11

Società costituenda ACOS RETI GAS S.R.L.: (sigla).....

(sede) CORSO ITALIA 49 15067 NOVI LIGURE (AL) (scopo sociale) (capitale
in denaro) euro 10.000,00 (EURO DIECIMILA)

Il Signor RISSO VITTORIO NATALE residente in ARQUATASCRIVIA (AL)

Via CASCINA SAN MARTINO ha oggi versato sul deposito provvisorio n° 40/860

per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società:

[...] La norma sottolineata rappresenta il 0,5% del capitale e

2454 C.C.(per la costituzione di Soc. Acc. per Az.)
2464 C.C.(per la costituzione di Soc.a Resp.Lim.)

- Ia quota integrale del capitale, a tenore e per gli effetti dell'Art. 2464 C.C.(per la costituzione unilaterale di Soc. a Resp.Lim.)
 - 2342 C.C.(per la costituzione unilaterale di S.p.A.)

PASSA DI PISCAPIUO DI ALESSANDRIA SPAZIO

Agenzia Unicredit - I figure

~~CASCO DE LIBRERIA~~

Agenzia 010 - Novi Ligure



AVVERTENZE

di coloro che hanno proceduto al versamento del 25% o della quota integrale del capitale alla Banca, la presente riceverà una riconoscenza per il versamento effettuato, e la Società sarà iscritta nel Registro delle imprese, perché, a norma di legge, i 12,5% versati (Art. 2454 e 2464 CC) o la quota integrale del capitale (Art. 2464 e 2342 CC) dovranno essere restituiti alla Società e per essa trattenuti o chi per loro.

In anno del predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suindicato registro, i 12,5% o la quota integrale del

casi la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro del 25% o della quota integrale del capitale.

0 1 06 152696 233 8




Numeros 57487 del Reparto

La presente copia fotostatica è copia conforme
a...l... document... & ... esibit...rti

Consta di un foglio
Si rilascia ad uso legge

Novi Ligure, il novembre 2011

A handwritten signature is positioned above a circular official stamp. The stamp contains the text "BORGHERO DI VARESE" around the perimeter and "COMITATO NAZIONALE DELL'ANTIFASCISMO" in the center.

ALLEGATO C AL NUMERO 29368 DI RACCOLTA**STATUTO****Art. 1. — Denominazione**

La società è denominata: " ACOS RETI GAS S.R.L.

La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento rispettivamente da parte di ACOS S.p.a. in relazione alla osservanza degli obblighi previsti a carico del gestore indipendente di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 11/07 Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas pubblicata in GU n. 36 del 13.02.2007 e sue successive modificazioni (di seguito Delibera 11/07).

Art. 2. — Sede sociale e domicilio del socio

La società ha sede nel Comune di Novi Ligure

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.). Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3. — Oggetto sociale

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di distribuzione del gas naturale che comprende le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali di cui abbia la disponibilità, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese le operazioni fisiche di attivazione di nuove utenze, sospensione, riattivazione e distacco;
- attività di misura del gas naturale che comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici;
- attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas distribuiti a mezzo di reti locali che comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata;
- le attività diverse che comprendono, in via residuale, tutte le attività diverse da quelle elencate precedentemente, purché consentite, inclusi i servizi prestati ad altre imprese ed enti, inclusi quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica.

Le predette attività sono svolte secondo le regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nel settore del gas naturale, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

In particolare, potrà assumere e concedere rappresentanze e mandati, nonché interessi e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere a favore di terzi.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 4. — Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 (duemila trenta). La successiva prosecuzione dell'attività sociale comporterà che la società sarà automaticamente prorogata .

Art. 5. — Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è interamente versato a termini di legge. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di decisione dei soci. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Nel caso di conferimento di beni in natura deve essere presentata una relazione giurata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2465 del Codice Civile.

Gli amministratori entro il termine di centoottanta giorni dall'iscrizione dell'atto di conferimento presso il Registro delle Imprese devono controllare le valutazioni contenute nella relazione di cui sopra provvedendo eventualmente alla revisione della stima.

Fino a quando le valutazioni non sono state controllate le quote corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili.

Art. 6. — Riduzione del capitale

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. In caso

di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore qualora consti il consenso di tutti i soci.

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7. — Finanziamento dei soci.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2467 c.c..

Art. 8. — Partecipazioni.

Le quote sono nominative.

Art. 9. — Decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, con l'esclusione del disposto dell'art. 2465, comma secondo, secondo capoverso c.c., dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale
- d) la nomina del revisore;
- e) le modificazioni del presente statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 10, sono adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. Il consenso espresso per iscritto dovrà risultare da apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Le decisioni del socio, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 10. — Assemblea

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente sta-

tuto, oppure quando ne facciano richiesta uno o più amministratori, la decisione dei soci deve essere adottata mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata dall'amministratore unico, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli amministratori e i sindaci e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 11. — Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea svolta nel luogo ove si trova il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12. — Diritto di voto e quorum assembleare

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Ha diritto di intervenire all'assemblea ciascun socio che alla data dell'assemblea stessa risulti iscritto nel libro soci.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né ai membri degli organi amministrativi o di controllo, né ai dipendenti di queste.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi previsti dal precedente art. 9, lett. e) ed f), nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 13. — Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dall'Amministratore Unico, o presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 14. — Amministrazione

La società può essere alternativamente amministrata da:

- un Amministratore Unico;
- un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Non possono essere componenti del consiglio di amministrazione:

- a) coloro che fanno parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata – per come definita all'art. 1.1. della Delibera 11/07 - responsabili, direttamente o indirettamente nel settore del gas naturale, della coltivazione del gas naturale, dell'acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale, della vendita a clienti finali del gas naturale e delle attività gas estere ovvero della vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica;
- b) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado e gli stretti familiari dei soggetti di cui alla lettera a);
- c) coloro che sono legati ad altre società dell'impresa verticalmente integrata - per come definita all'art. 1.1. della Delibera 11/07 - da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza;
- d) coloro che detengono, direttamente o indirettamente, interessi economici nelle altre attività dell'impresa verticalmente integrata, per come definita dalla Delibera 11/07, che posano comprometterne l'indipendenza .

Art. 15. — Nomina e sostituzione degli amministratori

La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del sistema di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile. Gli amministratori possono essere anche non soci.

La nomina dei membri dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi Amministratori, che sono nominati nell'Atto costitutivo.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in se tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Gli amministratori potranno essere nominati a tempo indeterminato o per la durata di tre esercizi e così fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile. Tutti i candidati al momento delle designazioni devono avere i requisiti previsti per essere componente del Gestore Indipendente ai sensi della Delibera 11/07.

Art. 16. — Presidente e consiglieri delegati.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, elegge fra i suoi membri il Presidente, se non nominato dall'Assemblea, ed un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento. Fermi restando tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusa la legale

rappresentanza della Società, il Consiglio di Amministrazione deve delegare al Presidente del consiglio di amministrazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, le seguenti funzioni ed i relativi poteri:

- a) convocare le riunioni del consiglio di amministrazione, di iniziativa o su richiesta di un altro amministratore, stabilendo

I'ordine del giorno.

- b) coordinare l'attività del consiglio di amministrazione e guidare lo svolgimento delle relative riunioni;
- c) eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione in conformità al mandato ricevuto;
- d) intrattiene i rapporti con l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- e) realizzare il budget ed il programma degli investimenti approvati dal Consiglio – acquisire le prestazioni di lavori, forniture, servizi a ciò necessari;
- f) stipulare contratti per l'appalto dei lavori e per l'acquisto di beni, materie prime servizi e prestazioni necessari per l'ordinario funzionamento della Società;
- g) intrattenere rapporti con le Banche, le Poste Italiane e le Istituzioni creditizie in genere – ottenere finanziamenti a breve termine – utilizzare le risorse finanziarie disponibili sui conti correnti per fare fronte agli impegni della Società;
- h) effettuare l'istruttoria, nelle aree indicate nell'alinea che precedono, sulle proposte di deliberazione che devono essere sottoposte al consiglio di amministrazione.

Art. 17. — Competenze del consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo, se nominato, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci. In particolare è tenuto a dare puntuale applicazione alle disposizioni dell'art. 3 del presente Statuto (oggetto sociale), relativamente ai criteri da osservarsi nello svolgimento delle attività ivi previste, come riportati al comma 2 – lettere a), b) e c) dello stesso articolo.

Sono espressamente riservate al consiglio di amministrazione, oltre che le materie indeleggibili ai sensi di legge:

- a) approvazione del budget annuale e del piano annuale e pluriennale degli investimenti;
- b) assunzione di personale;
- c) contrazione di finanziamenti a medio/lungo termine;
- d) approvazione dei capitolati generali dei lavori per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed estendimento della rete di trasporto del gas;
- e) approvazione di contratti per forniture di beni e servizi da stipularsi con società appartenenti al medesimo Gruppo, compreso l'affitto di ramo d'azienda;
- f) approvazione dei contratti collettivi di lavoro applicabili ai dipendenti, e degli accordi integrativi aziendali;
- g) definizione della struttura organizzativa della Società, ivi compresa la struttura dedicata esclusivamente alla attività di misura del gas naturale;
- h) nomina di un garante per la corretta gestione delle informazioni gestite nell'ambito della struttura dedicata di cui alla lettera g).
- i) predisposizione, congiuntamente con il garante di cui alla

lettera h), limitatamente alle competenze di quest'ultimo, del programma degli adempimenti previsto dalle linee guida/disposizioni emanate dall'AEEG per conseguire, in particolare, gli obiettivi di promuovere la concorrenza, garantire la neutralità nella gestione delle infrastrutture, evitare discriminazioni nell'accesso alle informazioni sensibili, garantire adeguati livelli di qualità ed efficienza nella erogazione dei servizi – definizione delle tariffe del servizio di distribuzione e servizi ancillari;

j) deliberazioni relative alle comunicazioni all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas di decisioni assunte nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata ovvero comportamenti in contrasto con le finalità della Delibera n. 11/07., a carico del Gestore Indipendente

k) approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili infrannuali;

l) convocazione dell'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve delegare parte dei suoi poteri, a norma di quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto ai propri componenti. Può altresì delegare ulteriori poteri ai propri componenti, fatti salvi quelli indeleggibili. Gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, e deve delegare al garante di cui alla lettera h) la vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 15 della Delibera 11/07.

Art. 18. — Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del consiglio di amministrazione ovvero ancora agli amministratori nei limiti delle deleghe di potere loro attribuite.

Inoltre la rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli istitutori e ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 19. — Compensi degli amministratori

All'Amministratore Unico ed al Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di Consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Con riferimento all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti

della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art. 20. — Consiglio di amministrazione: riunioni e deliberazioni
Il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il Consiglio di amministrazione delibera con maggioranze qualificate almeno pari al 75% (settantacinque per cento) dei presenti,

nelle seguenti materie:

- delega dei poteri ai singoli amministratori;
- nomina di direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- nomina del vicepresidente;
- assunzioni di dirigenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 21 — Organo di controllo

Quale organo di controllo l'Assemblea dei soci può nominare il Collegio sindacale oppure il revisore, nei casi consentiti dalla legge. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria quando si verificano le condizioni poste dall'art. 2477 del Codice civile. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione del socio, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi 30 giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione se nominato.

Il Collegio sindacale svolge funzioni di vigilanza, sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Se non affidato al Revisore Contabi-

le, esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis terzo comma Codice Civile.

Art. 22. — Revisore contabile

Se non avocato al Collegio sindacale il controllo contabile della società può essere esercitato da una Società di revisione contabile avente i requisiti di legge iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c..

Art. 23. — Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'Assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

E' consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Art. 24. — Budget e Programmi

L'Amministratore Unico, ovvero il consiglio di amministrazione redige ed approva il budget annuale ed il programma annuale ed il programma pluriennale della gestione.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al

programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

c) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c., nonché la situazione finanziaria prevista .

Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento. Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione e della situazione finanziaria.

Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Successivamente alla sua predisposizione, gli amministratori lo presentano ai soci al fine delle decisioni di competenza.

Il programma annuale approvato dal consiglio di amministrazione è fatto oggetto di comunicazione all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi della Delibera 11/07.

Art. 25. — Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità

di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissidente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter c.c..

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli or-

gani amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Art. 26. — Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La società può emettere titoli di debito per somme complessivamente non eccedenti il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali, soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della insolvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 27. — Foro competente.

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore, ovvero nei loro confronti di essi, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Alessandria – Sezione distaccata di Novi Ligure.

Art. 28. — Disposizioni generali

Il socio - che non partecipa all'amministrazione - ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. L'esercizio dei suddetti diritti deve avvenire nel rispetto dei principi di separazione funzione, contabile ed informativa previsti dalla Delibera 11/07. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to MAURO D'ASCENZI

F.to VITTORIO NATALE RISSO

F.to FRANCO BORGHERO - Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 7 marzo 2005 Numero 82.